



COPIA DA RESTITUIRE ALLA COMMITTENTE

Spett.

BUZZI UNICEM S.p.A.
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato
Direzione Logistica Acquisti



A / b / 7 0 3 1 5 8 _ 0

Ordine n.239958 - E DV del 11/08/2017

(Codice fornitore :20509)

OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordinazione

Ci riferiamo alla gradita Vostra ordinazione della quale abbiamo preso interamente conoscenza.

Con la presente dichiriamo di accettare la medesima ordinazione alle condizioni speciali indicate sulla medesima Vostra Ordinazione, nonché a quelle generali qui di seguito trascritte, in deroga ad ogni e qualsiasi diversa pattuizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni:

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con polto speciale. Per le prestazioni di monodopera il fornitore dovrà effettuare un duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

2. Fatture:

Devono essere emesse nel più tardi entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art.21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervengendo la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predefinito e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bollo di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente.

3. Rimessi di consegna:

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 637/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere prorata di 30 giorni senz'altro avviso.

4. Consegnata delle merze:

Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto; i rischi della merce trappassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri mercantili, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riferendosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

5. Termine di Consegna:

L'osservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:

a) la rescissione di diritto del contratto, col solo onore per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di rescissione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al forniture di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'onologo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resto fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

6. Cause di forza maggiore:

Tenuto conto di conseguenti si intenderà automaticamente prorogato di tutti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraggono complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse eccedere il periodo di trenta giorni di calendaria, è riconosciuta alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna protesta.

7. Materiali consegnati in eccesso:

La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccesso sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

8. Responsabilità:

Sottoscrivente, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO E SOPRALLUOGO,

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetto e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetto.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpiscono cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque esplicitamente attività per essa, sia che colpiscono terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo asseso che l'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere minacciata la Committente da ogni responsabilità verso chiesa. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiato al risarcimento del danno provetto. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chiesa i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manterrà l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro esclusivo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermi restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e comprensivo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

9. Colliandi:

L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata e prestazione eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contrastidittorio con il fornitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art.1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., il suo appaltatore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta a disposizione del fornitore, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le disformità e a rendere la merce conforme al pattuoto. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiali ordinato.

10. Invariabilità dei prezzi:



Buzzi Unicem

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed inviolabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o acernato.

11. Pagamenti e inadempienze:

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore di diritto alla Comitente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Cioè, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.

12. Divieto di cessione:

I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espresamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore creduto. Quest'ultimo sarà comunque facilitato, senza necessità di preavviso, a sospendere sia die l'adempimento delle obbligazioni meriti il presente ordine. È fatto divieto al Fornitore di emettere trate per il pagamento delle prestazioni e forniture.

13. Costruzione su disegni e modelli della Comitente:

I disegni e i modelli di proprietà della Comitente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chiuchessia. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenga da parte di persone che, anche per motivi meriti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.

14. Competenza:

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente è quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla legge italiana. 1/03/2010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839345
Timbro e firma P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Si approvano ai sensi dell'artt.1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento.

Data 25/09/2012

Timbro e firma

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 83934
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002